

Nei Rapporti linee guida, raccomandazioni e check list

Scambio di informazioni automatico e confidenzialità nei Rapporti OCSE

In data 24 luglio 2012, l'OCSE, nell'ambito dell'azione diretta al rafforzamento della cooperazione tra Stati in materia fiscale, ha pubblicato il Rapporto sullo scambio di informazioni automatico e il Rapporto sulla confidenzialità delle informazioni scambiate. Il rispetto dell'obbligo di riservatezza rileva con riguardo a ogni forma di scambio di informazioni e, in particolare, nell'ambito dello scambio di informazioni automatico.

di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

Lo scambio di informazioni automatico

Lo scambio di informazioni automatico (o c.d. "routine exchange") implica la sistematica e periodica trasmissione di informazioni riguardanti un dato contribuente, da parte dello Stato della fonte allo Stato di residenza del contribuente stesso. Sono oggetto di trasmissione automatica le informazioni concernenti le diverse categorie di reddito (i.e., dividendi, interessi, royalties, pensioni, etc.), il mutamento di residenza, gli atti di disposizione di immobili, i rimborsi IVA, etc..

In base al paragrafo 9 del Commentario all'art. 26 del Modello OCSE (il quale fissa la regola fondamentale dello scambio di informazioni in materia fiscale tra Stati), con lo scambio di informazioni automatico le informazioni riguardanti una o più categorie di reddito - aventi origine in uno degli Stati contraenti e percepiti nell'altro Stato contraente - sono trasmesse sistematicamente all'altro Stato.

L'obbligo allo scambio di informazioni automatico deve trovare fondamento giuridico in una disposizione convenzionale bilaterale *ad hoc*. Anche lo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 5 del **Modello di Tax Information Exchange Agreement** dell'OCSE (TIEA) può avvenire automaticamente soltanto in presenza di una specifica pattuizione al riguardo. Il Modello di TIEA, infatti, rappresenta la base per la conclusione di accordi specifici sullo scambio di informazioni su richiesta.

Nel marzo del 2001, l'OCSE (unitamente al Consiglio d'Europa) ha adottato un Modello di Memorandum of Understanding, il quale offre il framework per la stipula, tra Stati, di accordi specifici sullo scambio di informazioni automatico.

Come previsto dal Modello di Memorandum of Understanding, nello scambio automatico le informazioni sono trasmesse dallo Stato della fonte del reddito allo Stato di residenza del percipiente (a prescindere da una specifica richiesta e da una verifica concreta in corso) e riguardano principalmente (art. 2 del Modello di Memorandum of Understanding):

- il **cambio di residenza** da uno Stato all'altro;
- la proprietà di, o il reddito da, **beni immobili**;
- dividendi, interessi, royalties e capital gains percepiti;
- **salari**, remunerazioni analoghe e gettoni di presenza percepiti;
- il reddito percepito da **artisti e sportivi**, le pensioni e le remunerazioni da funzioni pubbliche;
- **rimborsi IVA**, commissioni e pagamenti analoghi percepiti.

Per espressa previsione dell'art. 4 del Modello di Memorandum of Understanding, lo scambio di informazioni automatico può avvenire per il tramite dello Standard Magnetic Format dell'OCSE, i cui "campi" richiedono la trasmissione dei seguenti dati:

- con riferimento al **beneficiario del reddito**, suo agente o intermediario: Tax Identification Number, nome, data di nascita ed indirizzo;
- con riferimento al **soggetto pagatore**, suo agente o intermediario: Tax Identification Number, nome, data di nascita ed indirizzo;

- con riferimento al **reddito percepito nello Stato della fonte**: anno fiscale, data, tipo di pagamento, valuta, ammontare lordo e netto, ritenuta applicata, rimborso, ecc. (per approfondimenti cfr. P.Valente, [Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni](#), Milano, IPSOA, 2012, p. 941 ss.).

La confidenzialità nello scambio di informazioni

Il paragrafo 2 dell'art. 26 del Modello OCSE sancisce l'**obbligo di confidenzialità sulle informazioni scambiate**, le quali devono essere tenute segrete nello Stato ricevente, analogamente alle informazioni ottenute in base alla normativa interna di tale Stato. Le informazioni ricevute potranno essere comunicate soltanto alle persone e alle autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione, delle procedure o dei procedimenti, o delle decisioni dei ricorsi relative alle imposte per le quali lo scambio di informazioni è effettuato.

Analogamente, l'art. 8 del Modello di TIEA prevede che le informazioni ricevute da uno Stato contraente devono essere considerate **riservate** e possono essere **divulgate soltanto nei confronti di persone o autorità** (inclusi gli organi giurisdizionali e amministrativi) **sotto la giurisdizione dello Stato contraente**, interessate dalla verifica o dalla riscossione delle imposte. Tali persone o autorità sono tenute ad utilizzare siffatte informazioni solo per questi ultimi fini. Le informazioni possono essere divulgate nel corso di procedimenti o nelle decisioni giurisdizionali. Esse infine non possono essere divulgate ad altre persone, entità, autorità o giurisdizioni senza l'espresso consenso scritto dell'autorità competente dello Stato richiesto.

Un **limite** allo scambio di informazioni di cui all'art. 26 del Modello OCSE è rappresentato dal carattere confidenziale delle informazioni scambiate. In particolare, la lettera c del paragrafo 3 contiene una riserva riguardante la divulgazione di alcune informazioni riservate.

Un primo caso concerne il cd. "**segreto commerciale**". Per "segreto commerciale" si intendono generalmente quei fatti e circostanze, di considerevole importanza economica, che possono essere sfruttati nella pratica ed il cui utilizzo non autorizzato potrebbe condurre a danni gravi (ad esempio, potrebbe condurre a serie difficoltà finanziarie) per l'ente giuridico che svolge attività di impresa.

Un secondo caso è quello del cd. "**segreto professionale**". Uno Stato che ha ricevuto la richiesta può rifiutarsi di divulgare informazioni riguardanti comunicazioni riservate tra avvocati o altri rappresentanti legali nell'esercizio della loro funzione così come di loro clienti nella misura in cui le comunicazioni sono protette contro la divulgazione dalle leggi interne.

I Rapporti dell'OCSE

Il Rapporto sullo scambio di informazioni automatico

Nel Rapporto sullo scambio di informazioni automatico ("Automatic Exchange of Information - What it is, How it works, Benefits, What remains to be done"), si rileva come l'OCSE sia stata particolarmente attiva nell'assicurare un effettivo scambio di informazioni. L'obiettivo è stato in particolare quello di "trasformare" lo scambio di informazioni automatico in un "efficace strumento di compliance" per tutti quei Paesi interessati a tale forma di cooperazione in materia fiscale.

Il Rapporto sullo scambio di informazioni automatico è stato presentato ai Leaders del G20 durante il summit che si è tenuto a Los Cabos nel giugno 2012. Esso descrive gli aspetti essenziali della citata forma di scambio, vale a dire:

- caratteristiche;
- modalità di attuazione;
- fonti giuridiche;
- effetti e conseguenze.

Al fine di assicurare un effettivo scambio di informazioni automatico, l'OCSE precisa che debbano sussistere i seguenti **otto elementi-chiave**:

- dal punto di vista dello **Stato richiesto**:

1. identificazione delle transazioni/reddito coinvolti;
2. identificazione delle informazioni sul contribuente oggetto della richiesta;
3. qualità dei dati (data validation, Tax Identification Number verification, general due diligence standards);

4. definizione della tempistica per il ricevimento delle informazioni;
5. modalità di trasmissione delle informazioni;
6. definizione delle modalità per l'utilizzo delle informazioni scambiate (risk assessment, compliance action);

- dal punto di vista dello **Stato richiedente**:

1. confidenzialità, al fine di assicurare una effettiva tutela delle informazioni scambiate, dal punto di vista giuridico e nella prassi;
2. reciprocità, conferma di ricevimento e feedback in merito all'utilità delle informazioni ricevute.

Il Rapporto sulla confidenzialità

Nel Rapporto sulla confidenzialità delle informazioni scambiate ("Keeping it safe - The OECD Guide on the protection of confidentiality of information exchanged for tax purposes") si rileva che il **numero degli accordi** sullo scambio di informazioni è **creciuto in maniera significativa** nel corso degli ultimi anni. Al fine di consentire alle Amministrazioni finanziarie di beneficiare al meglio delle opportunità di cooperazione offerte da tali accordi è opportuno assicurare la confidenzialità delle informazioni scambiate.

Il diritto alla riservatezza, sia per i contribuenti che per le Autorità fiscali, deve essere garantito mediante l'adozione, a livello di ciascuno Stato contraente, di tutte quelle misure necessarie ad assicurare che le informazioni ricevute verranno utilizzate soltanto nei limiti e per gli scopi previsti dagli accordi bilaterali.

Il Rapporto sulla confidenzialità ha l'obiettivo di fornire **linee guida** di carattere pratico, alcune **raccomandazioni** e una **checklist** idonee ad illustrare le misure a salvaguardia di un adeguato livello di protezione dei dati, nel rispetto dei differenti approcci in materia rinvenibili a livello di ciascuna Amministrazione finanziaria.

La presenza di un appropriato framework legislativo e regolamentare rappresenta il primo significativo step per la tutela della confidenzialità delle informazioni scambiate. Una completa ed esaustiva disciplina giuridico-legale non è tuttavia sufficiente. Secondo il Rapporto, la "capacità di proteggere la confidenzialità delle informazioni" è altresì il risultato di una cd. "culture of care" propria di ciascuna Amministrazione finanziaria. Una siffatta cultura implica che le misure a garanzia della confidenzialità vengano "incorporate" in tutte le attività dell'Autorità fiscale.

"Confidentiality is a cornerstone for all functions carried out within the tax administration and as the sophistication of the tax administration increases, the confidentiality processes and practices must keep pace".

Il **legal framework per la tutela della confidenzialità** dovrebbe includere:

- un network contrattuale e una legislazione interna idonei a prevedere e disciplinare specifici obblighi di riservatezza;
- la previsione di sanzioni da applicare in caso di violazione dei suindicati obblighi.

Ciascuna Amministrazione fiscale dovrebbe, a sua volta, adottare esaustive policies e procedure, assicurandone l'implementazione ad ogni livello, mediante la nomina di uno o più soggetti incaricati del rispetto e dell'applicazione di quanto in esse previsto.

Copyright © - Riproduzione riservata